



CITTÀ di AVIGLIANA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2023

L'anno **2023**, addì **ventisette**, del mese di **Aprile** dalle ore **18:43**, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ordinaria** ed in seduta pubblica di prima convocazione, regolarmente convocata, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<i>Presidente</i>	<i>TABONE RENZO</i>	<i>SI</i>
<i>Sindaco</i>	<i>ARCHINA' ANDREA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>BABBINI PAOLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>MANSUINO MARCELLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>REMOTO ANDREA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>MORRA ROSELLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>DITELLA STEFANO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>FERRI ANDREA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>CROSASSO GIANFRANCO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>MATTIOLI CECILIA</i>	<i>NO</i>
<i>Consigliere</i>	<i>ARISIO FIORENZA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>NOTA FABIO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>SPANO' ANTONIO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>PICCIOTTO MARIO</i>	<i>NO</i>
<i>Consigliere</i>	<i>CARNINO LUCA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>WOOD GIORGIA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>ROCCOTELLI ANGELO</i>	<i>SI</i>

Presenti: 15 Assenti: 2

Assume le presidenza **Il Presidente Del Consiglio Comunale** Tabone Renzo.

Partecipa alla seduta **il Segretario Generale** Dott. Livio Sigot.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2023

Introduce l'argomento l'Assessora al Bilancio e Tributi Paola Babbini.

Intervengono il Consigliere Roccotelli ed il Sindaco;

Il Presidente del Consiglio Comunale chiede di procedere alla votazione palese, per alzata di mano della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 6 del 06/04/2023 redatta dall'Area Economico Finanziaria – Settore Tasse e Tributi -, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente l'oggetto sopra riportato;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che allegati alle presenti deliberazioni ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Viste le deliberazioni consiliari n. 69 del 30.06.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. 2022/2024 e n. 70 del 30.06.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 317 del 12.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Constatato l'esito della seguente votazione palese, per alzata di mano:

Presenti	n. 15
Astenuti	n. =
Contrari	n. 04 (i Consiglieri di minoranza Spanò, Carnino, Wood e Roccotelli)
Votanti	n. 15
Favorevoli	n. 11;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta redatta dall'Area Economico Finanziaria – Settore Tasse e Tributi -, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale, alla voce Consiglio Comunale on-line per il tempo previsto dalla Legge.

A sensi dell'art. 59, c. 1 e 2, del Regolamento del Consiglio comunale, gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono richiamati per relationem, con riferimento al documento digitale della registrazione.

ଓওওওওওওওওওওওওওওওওওও

/ig

Area Economico Finanziaria / Tributi

Proposta N. 6 del 06/04/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2023

Su richiesta dell'Assessore al bilancio Paola Babbini,

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali era stato fissato al 31 marzo 2022.

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, che prevede, all'art. 1, comma 775, che, “*in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023*”;

VISTO l'art. 138 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, il quale ha confermato l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

VISTA la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

CONSIDERATO che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

DATO ATTO che, alla luce di tale di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, le aliquote di base dell'IMU 2022:

- erano state aumentate, dovendo ricoprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;
- erano state peraltro confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita dal 10,6 per mille, fatta salva la situazione dei Comuni che, nel 2020, potevano continuare ad applicare all'IMU la maggiorazione dello 0,8 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, raggiungendo quindi l'aliquota massima IMU dell'11,4 per mille, a condizione che tale maggiorazione dell'aliquota sia stata applicata in modo ininterrotto da parte del Comune a decorrere dall'anno 2015;
- risultavano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini TASI sino al 2019;
- riguardava tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali all'attività agricola, immobili merce), erano tornati imponibili ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI;

CONSIDERATA la necessità di operare una revisione delle aliquote IMU per garantire, in prospettiva del bilancio pluriennale 2023-2025, il raggiungimento e il mantenimento dell'equilibrio economico di bilancio e la garanzia dei servizi pubblici, considerando altresì la crescita delle spese correlata all'aumento rilevante dell'inflazione, ai rinnovi dei contratti di lavoro del personale, nonché gli effetti negativi sul bilancio comunale, tuttora perduranti, della crisi sanitaria pandemica e del conflitto in Ucraina;

CONSIDERATO che, a fronte di quanto sopra indicato, si propone di determinare le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune di Avigliana, valide a partire dal 1 gennaio 2023, ad esclusione dei beni merce divenuti esenti a partire dal 01.01.2022, ovvero le seguenti:

IMU	
Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ed immobili equiparati	Escluse dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5,80 per mille
Immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti nei limiti di cui all'art. 16 del Regolamento I.M.U.	9,90 per mille

Immobili nel massimo di uno di cat. Catastale A e uno di cat. Catastale C, posseduti da cittadino che per documentati motivi di lavoro non risieda nel territorio del Comune, a condizione che non risultino locati	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	Escluse dall'IMU
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	Escluse dall'IMU
Terreni agricoli	10,60 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D esclusi D5 E D10	10,60 per mille (di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato)
Immobili di cui alla Cat. Catastale A/ Abitazioni vuote non locate e prive di utenze ed inutilizzate - <i>per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, anche non continuativi</i>	10,60 per mille
Immobili di cui alla Cat. Catastale D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione)	10,60 per mille (di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato)
Altri fabbricati	10,60 per mille

RICHIAMATA la precedente Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 29.04.2022 con la quale erano state approvate le aliquote IMU vigenti a tutto il 31.12.2022 e la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30.09.2020 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020;

PRESO ATTO che il comma 756 della legge n. 160 del 2019 prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente e con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 29 giugno 2020;

CONSIDERATO che il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra

quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

TENUTO CONTO che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; ad oggi, non è ancora stato emanato il decreto ministeriale di cui al precedente paragrafo e che, pertanto, non risulta attivo alcun applicativo sul portale del Federalismo fiscale. Rilevato altresì che: con il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 169 del 16/08/2021, sono state approvate apposite specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane; il suddetto decreto emanato in attuazione del comma 15 bis dell'art. 13 del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, mira a garantire una migliore fruibilità degli atti da parte dei contribuenti e degli intermediari, rendendo possibile in particolare il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti tributari assicurando al contempo, il rispetto della normativa in materia di accessibilità dei documenti informatici; con risoluzione n. 7/DF il Dipartimento delle finanze ha chiarito che l'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito dal suddetto decreto deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022; inoltre al fine di consentire agli enti locali di adeguare gradualmente le proprie procedure informatiche ai requisiti richiesti, il dipartimento delle finanze con la medesima risoluzione, precisa che, una volta che sarà operativo il sistema di controlli informatici, il mancato rispetto delle prescritte specifiche tecniche non costituirà, fatta eccezione per il controllo antivirus, un impedimento alla pubblicazione da parte del Ministero della delibera o del regolamento sul sito internet www.finanze.gov.it con la conseguente acquisizione di efficacia;

CONSIDERATO che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2023 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI applicate nel 2019 risulta compatibile con le aliquote massime definite dalla L. 160/2019;

DATO ATTO che sulla presente deliberazione è stato rilasciato il parere del Revisore dei conti (prot. 11362/2023) allegato quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato dal Consiglio Comunale in data 30/09/2020 con deliberazione n. 22;

Tutto ciò premesso,

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di approvare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2023:

IMU

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ed immobili equiparati	Escluse dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5,80 per mille
Immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti nei limiti di cui all'art. 16 del Regolamento I.M.U.	9,90 per mille
Immobili nel massimo di uno di cat. Catastale A e uno di cat. Catastale C, posseduti da cittadino che per documentati motivi di lavoro non risieda nel territorio del Comune, a condizione che non risultino locati	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	Escluse dall'IMU
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permangano tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	Escluse dall'IMU
Terreni agricoli	10,60 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D esclusi D5 E D10	10,60 per mille (di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato)

Immobili di cui alla Cat. catastale A/ Abitazioni vuote non locate e prive di utenze ed inutilizzate - <i>per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, anche non continuativi</i>	10,60 per mille
Immobili di cui alla Cat. catastale D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione)	10,60 per mille (di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato)
Altri fabbricati	10,60 per mille

3. **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2023, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

4. **di dare atto** che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2023 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI approvate nel 2019 in relazione a tali tributi risulta compatibile con quelle minime e massime definite dalla L. 160/2019;

5. **di riservarsi**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche alle aliquote IMU approvate con il presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;

6. **di dare** atto che sulla presente deliberazione è stato rilasciato il parere del Revisore dei conti (prot. 10151/2023) allegato quale parte integrante e sostanziale;

7. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;

8. **di confermare** che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, nonché dell'art. 1, comma 767 L: 160/2019, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2023, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2023, salvo eventuali ulteriori modifiche normative;

9. **di rilevare** inoltre che qualora la deliberazione dovrà rispettare le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico, come meglio specificate nell'allegato A) del Decreto 20 luglio 2021 del Ministro

dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 169 del 16/08/2021, si provvederà ad effettuare i dovuti adempimenti;

10. **di dare atto** che il Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione: all'Albo Pretorio virtuale on line per giorni 15, dopo l'adozione della deliberazione ex art. 124 c.1 del TUEL 267/2000, e per ulteriori giorni 15 successivi per l'entrata in vigore, ai sensi dell'art. 83 dello Statuto, in base al quale i Regolamenti entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di ripubblicazione.

Responsabile Ufficio Tributi
Luciano Di Maria

L'Istruttore Direttivo Finanziario
ALICE PRIN

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Tabone Renzo
(sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Livio Sigot
(sottoscritto digitalmente)